

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i., recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i *Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*;

VISTA l'ordinanza n. 583/2012 con la quale il TAR, della Sicilia ha sospeso il calendario venatorio 2012/2013 regolamentato con i Decreti Assessoriali n. 2693 del 8 agosto 2012 e n. 2721 del 10 agosto 2012 ed ha stabilito che anche per la stagione venatoria 2012/2013, la caccia deve essere regolata dal calendario venatorio adottato per la stagione 2011/2012 con D.A 2709 del 2011 e s.m.i.

VISTO l'art. 9 dell'allegato "A" al calendario venatorio di cui al sopracitato D.A. n. 2709/2011 al D.A. n. 2709 del 24 agosto 2011, che testualmente recita: "*come previsto dalle normative vigenti, l'esercizio venatorio all'interno dei Siti Natura 2000 è temporaneamente precluso. Qualora la valutazione d'incidenza lo dovesse consentire, l'esercizio venatorio all'interno di questi siti sarà regolamentato con appositi e specifici decreti*";

RITENUTO che l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei siti della Rete Natura 2000 può essere consentito previa valutazione di incidenza ambientale;

RITENUTO pertanto, di potere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria all'interno dei sotto indicati siti della Rete Natura 2000 avendo a riferimento le valutazioni di incidenza relativi alla procedura di VAS di cui al D.D.G. n. 442/2012 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Territorio ha espresso parere motivato positivo circa la compatibilità ambientale della Proposta di Piano Regionale Faunistico Venatorio comprendente le valutazioni di incidenza ;

CONSIDERATO che l'ISPRA con nota prot. n. 26709 del 10 agosto 2011, così si esprime, tra l'altro, in merito alla valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000: "*Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione se approvato*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. n. 2 del DDG n. 442/2012, nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020010 Isola di Ustica, ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara, ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, ITA030044 Arcipelago delle Eolie, area marina e terrestre, l'attività venatoria è consentita con le seguenti limitazioni di carattere generale, oltre alle specifiche limitazioni e restrizioni per determinati Siti;

- La caccia deve essere consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;
- deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, che non può superare l'indice massimo di densità venatoria dell'ATC in cui ricade il sito;
- deve essere garantito il rispetto del numero potenziale di capi abbattibili per specie, che non potrà essere superiore a quello derivante dall'indice di densità venatoria di cui sopra;
- la caccia può essere consentita a condizione che sia regolamentato l'accesso dei cacciatori autorizzabili;
- deve essere vietato il prelievo, con l'esercizio dell'attività venatoria, della Lepre italiana (*Lepus corsicanus*);
- deve essere vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- nelle isole minori l'esercizio dell'attività venatoria deve essere consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni dove ricade l'ATC, in considerazione della limitata estensione degli ambiti territoriali di caccia e delle interconnessioni tra le zone tutelate (parchi, riserve, demani forestali, SIC e ZPS) e le limitate zone non sottoposte a vincolo;
- che all'interno degli ATC ricadenti nelle isole minori è consentito l'esercizio venatorio nella fascia di 150 metri esterna dal SIC/ZPS, in deroga a quanto previsto per i Siti ricadenti nell'isola maggiore;
- devono essere individuate modalità di caccia meno impattanti per le comunità ornitiche, tra cui la limitazione del numero massimo di cani utilizzabili dai cacciatori;
- deve essere concentrata l'attività di vigilanza al fine di garantire l'assoluto rispetto delle norme;
- nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., non è possibile utilizzare specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, anche all'interno delle aziende faunistiche - venatorie;
- deve essere previsto il divieto di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- per le zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento, ciò al fine di evitare i potenziali impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere confusa dai cacciatori;
- Per le ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione" e/o per le "ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche", nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria può essere esercitata da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto, anche per consentire ai rapaci ancora in fase migratoria eventuali soste notturne,
- qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovuti all'esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli, ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio sull'intero sito ;

CONSIDERATO che in diversi Ambiti Territoriali di Caccia il numero di cacciatori residenti e pertanto autorizzati, ai sensi della lettera a del comma 5 dell'art. 22 della LR 33/1997, ad esercitarvi

l'attività venatoria è eccessivamente superiore al numero di cacciatori compatibile con la densità venatoria sopportabile dall'ambito stesso;

CONSIDERATO che la condizione di cui al punto precedente, oltre a poter comportare problemi di ordine pubblico, comporta un eccessivo carico di cacciatori sul territorio ove l'esercizio dell'attività venatoria è libero con conseguente eccessiva pressione e relativo disturbo, sia sulla fauna che sugli habitat in genere;

CONSIDERATO che la LR 33/97 non fornisce strumenti per programmare la distribuzione dei cacciatori negli ambiti Territoriali di Caccia in funzione del carico sopportabile dagli stessi, ma anzi garantisce il diritto di caccia nell'ambito di residenza;

RITENUTO che l'unica possibilità di alleggerimento della pressione venatoria negli ambiti con un numero di cacciatori superiore al carico sopportabile sia quella di consentire, seppur con le limitazioni derivanti dalle norme di carattere generale, nonché da eventuali limitazioni poste dagli strumenti di programmazione e gestione del territorio, l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000;

CONSIDERATO che in diversi Siti Natura 2000 è segnalata una presenza eccessiva di Cinghiali che, oltre a causare danni alle colture agricole, arrecano gravi danni alla flora endemica ed alla fauna selvatica per la cui protezione gli stessi sono stati istituiti;

RITENUTO di potere consentire, per la stagione venatoria corrente, l'attività venatoria in attuazione della Ordinanza n° 583/2012 del TAR Palermo;

DECRETA

ART.1- Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento

ART.2- il presente decreto integra il D.A. 2709 del 24 agosto 2011 che ha regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2011/2012 e per l'effetto trova applicazione anche nel corso della stagione venatoria 2012/13.

ART.3- La caccia nei Siti Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita fino al 31/12/2012; non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca) e non è consentito l'uso del furetto.

ART.4- nei Siti Natura 2000 in cui è consentito l'esercizio dell'attività venatoria a seguito della emanazione del presente decreto sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni, di carattere generale, previsti dal D.A 2709 del 24 agosto 2011.

ART.5- nei Siti Natura 2000 ITA010010 M. San Giuliano, ITA020010 Isola di Ustica, ITA020018 Foce del F. Pollina e M. Tardara, ITA020026 M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda, ITA020040 Monte Zimmara (Gangi), ITA030003 Rupi di Taormina e Monte Veneretta, ITA030004 Bacino del Torrente Letojanni, ITA030007 Affluenti del Torrente Mela, ITA030019 Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò, ITA030021 Torrente San Cataldo, ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante, ITA030044 Arcipelago delle Eolie, area marina e terrestre, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito con le limitazioni generali di seguito indicate, oltre alle specifiche limitazioni e restrizioni che saranno riportate per ogni sito:

- 1) è vietato il prelievo della Lepre italiana (Lepus corsicanus);
- 2) è vietato l'esercizio venatorio con il falco;
- 3) nelle isole minori l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori la cui residenza ricade nei comuni dove ricade l'ATC;
- 4) è consentita l'utilizzazione di non più di due cani per cacciatore;
- 5) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 6) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;

7) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, è vietato l'uso dei pallini di piombo;

8) è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

9) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

ART. 6- in aderenza al disposto dell'art. 2 del DDG n. 442/2012 nei Siti della Rete Natura 2000, di cui alla seguente tabella, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito, oltre che nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5, nel rispetto delle ulteriori specifiche limitazioni sotto riportate:

| Denominazione Siti | Ulteriori Misure di limitazioni, restrizioni e regolamentazione |
|--|--|
| ITA020010 Isola di Ustica | è consentita la caccia soltanto al Coniglio selvatico; è vietata la caccia a "Gorgo salato" e nella fascia di 150 metri contigua esterna allo stesso |
| ITA020040 Monte Zimmarà (Gangi) | l'attività venatoria in tale area è possibile oltre una fascia di rispetto di 200 metri dalle pareti rocciose. |
| ITA090030 Isola di Pantelleria ed area marina circostante | -l'attività venatoria è consentita per le aree SIC e ZPS nella sola porzione di territorio dell'isola di Pantelleria inclusa tra la fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente le località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma Fuori, Kamma Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant'Antonio, Muegen, Piano di Girlanda, Pajno del Barone, Tricnahale, Tracino, come peraltro già decretato con il DDG 890 del 28/11/2011; - A tal fine sarà predisposta dalla RFV di Agrigento apposita cartografia delimitante gli ambiti di territorio sopra riferiti. |
| ITA030044 Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre | -l'attività venatoria è consentita solo nelle Isole di Vulcano e Lipari; - è fatto divieto di esercizio venatorio nell'ambito del territorio agro-silvopastorale delle isole di Lipari e Vulcano, nelle aree cartografate nello studio di incidenza del PRFV |

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della stessa;

Palermo 8 ottobre 2012

L'ASSESSORE
Prof. Francesco Aiello
firmato